



Accordo tra Agenzia delle Entrate e Regioni per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24, in relazione al credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'art. 2 del d.l. n. 70/2011

Tra

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia", e congiuntamente alla Regione, "le Parti") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dr. Marco Di Capua, Vice Direttore dell'Agenzia, su delega del Direttore dell'Agenzia, dr. Attilio Befera, conferita con atto prot. 703 del 15 gennaio 2013

e

La Regione Campania C.F. 80011990639, Area 03 Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Programmazione Piani e Programmi"-Settore 02 rappresentata dall'Avv. Giuseppe Carannante, nella qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013" (di seguito "POR"), - Obiettivo Convergenza, domiciliata presso la Regione Campania - Via S. Lucia, 81 - 80132, Napoli autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle Deliberazioni della Giunta Regionale del 3/6/2000, n. 3466 e del 09.07.2010 n. 545 e s.m.i..

PREMESSO CHE

- l'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la concessione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
- la Commissione Europea, con nota del 4 ottobre 2011, ha condiviso il finanziamento del credito d'imposta di cui trattasi, con le risorse del Fondo Sociale Europeo;
- l'art. 59 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha apportato modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;



- il decreto interministeriale del 24 maggio 2012 stabilisce i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione e le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al suddetto art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;
- l'art. 5 del citato decreto interministeriale del 24 maggio 2012 stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui trattasi ed in particolare che:
 - ciascuna Regione adotta il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta;
 - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza;
- il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca disposizioni in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione di crediti d'imposta;
- il D.I. 22 maggio 1998, n. 183, contiene le disposizioni per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22 del citato decreto legislativo n. 241/97 e dei relativi compiti;
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/132876 del 14 settembre 2012 ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- la risoluzione n. 88/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 2, del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- l'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, all'art. 19, comma 2, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali,



al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

- l'art. 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, detta disposizioni in materia di recupero di crediti d'imposta agevolativi indebitamente fruiti;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i. e reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE) e sul Fondo di coesione;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 e successive modificazioni, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1784/1999 e reca disposizioni sul Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- nell'ambito del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere sugli Obiettivi "Competitività regionale e occupazione" e "Convergenza";
- l'articolo 5 della legge n. 183/87, ha istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007, reca "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- con decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 la Commissione europea ha approvato il Programma operativo FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Campania e i relativi allegati- CCI 2007 IT 051 PO 001-;
- la decisione (C)9903 del 21 novembre 2011 della Commissione europea ha modificato la decisione sopraccitata C(2007)5478 del 7 novembre 2007, aggiornandolo e revisionandolo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo



di coesione", contiene disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2011;

- dei criteri di selezione delle operazioni di Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo della Regione Campania, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008, la Giunta della Regione Campania ne ha preso atto con D.G.R. n. 935 del 30 maggio 2008;
- il Decreto n. 633 del 24 agosto 2012 ha approvato l'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito di imposta";
- con nota prot. n.747132 del 12/10/2012, l'Autorità di gestione del POR FSE ha preso atto delle modalità e dei termini per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta adottate dall' Agenzia delle Entrate con il su richiamato provvedimento n. 2012/132876, impegnandosi ad attenersi alle medesime e confermando l'utilizzo del flusso informativo con la medesima Agenzia tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO;
- l'art. 15 della legge n.241/90 e s.mi disciplina le ipotesi di Accordi fra pubbliche amministrazioni, disponendo che "..... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

VISTI

- lo Statuto dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
- il Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
- il parere reso con nota prot.133380 del 21/02/2013 dall' Avvocatura regionale;

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

Il presente Accordo evidenzia le funzioni ed i ruoli della Regione Campania e dell' Agenzia delle Entrate in relazione all'attuazione degli avvisi relativi alla concessione di "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito di imposta",



finanziato con le risorse del Programma Operativo Regionale FSE n ° CCI 2007 IT 051 PO 001.

Il presente Accordo deve intendersi a titolo gratuito tra le parti.

ARTICOLO 3

Funzioni della Regione in qualità di Autorità di Gestione

Nell'esercizio delle proprie funzioni stabilite dai regolamenti comunitari, in relazione al credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l'Autorità di Gestione ha il compito di:

- adottare l'avviso con il quale vengano stabilite le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa;
- valutare le istanze, ai fini dell'ammissibilità delle stesse, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- definire la graduatoria finale dei soggetti beneficiari;
- comunicare ai soggetti beneficiari l'accoglimento delle istanze, nei limiti dello stanziamento delle risorse disponibili;
- effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sui Fondi strutturali;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, i relativi importi, nonché le eventuali revoche, secondo le modalità stabilite con il provvedimento della medesima Agenzia n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, richiamate nel successivo articolo 5.
- porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché a recuperare gli importi indebitamente riconosciuti, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
- garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento agevolativo.

ARTICOLO 4

Funzioni e ruoli dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è il soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate dai contribuenti, tramite il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione al credito d'imposta concesso dalle Regioni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L'Agenzia, quindi, nell'ambito della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, non assume il ruolo di beneficiario né di Organismo intermedio.



Allo scopo di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia garantisce un adeguato e celere flusso informativo con l'Autorità di Gestione, nell'ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere con la Regione, avvalendosi del sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO, nel rispetto dei termini stabiliti nel successivo articolo 5.

Stante il suo ruolo, l'Agenzia dell'Entrate non è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria per gli Organismi Intermedi e/o i beneficiari e pertanto non è obbligata a tenere una contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile distinto per gli importi del FSE interessati dal credito di imposta in argomento.

ARTICOLO 5

Circuito di fruizione del credito d'imposta e relativi flussi finanziari

In attuazione di quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/132876, il modello F24, attraverso il quale il credito di imposta è utilizzato in compensazione, è presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

A tal fine, l'Autorità di Gestione invia all'Agenzia delle Entrate, attraverso il flusso informativo di cui al citato provvedimento n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, tramite il sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi ed i relativi importi, nonché le eventuali revoche.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Autorità di Gestione dei dati di cui al periodo precedente, l'Agenzia provvede a trasmettere gli elenchi dei beneficiari ammessi al beneficio fiscale agli agenti della riscossione, al fine di consentire la verifica della correttezza delle compensazioni effettuate e l'esatta identificazione dei beneficiari stessi.

In base a quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, per consentire la certificazione delle spese alla Commissione Europea da parte della Regione ed assicurare in tal modo il reintegro all'Erario delle risorse, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei modelli F24 rendicontati dagli agenti della riscossione, comunica all'Autorità di gestione, entro 5 giorni lavorativi dalla predetta rendicontazione, gli importi dei crediti d'imposta fruiti, mediante il flusso informativo descritto nell'allegato "A" al presente Accordo, trasmesso tramite il sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO.

L'Autorità di gestione, contestualmente alla certificazione delle spese, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, con la richiesta di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al credito d'imposta oggetto di rendicontazione, a valere sulle risorse del relativo POR FSE (quota



comunitaria, statale e regionale), come stabilito dal decreto interministeriale del 24 maggio 2012 citato nelle premesse.

Sulla base della comunicazione ricevuta dall'Autorità di Gestione e previa acquisizione delle risorse comunitarie corrispondenti alla certificazione di spesa in questione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, con imputazione sulle risorse disponibili del relativo POR FSE, ivi compresa la quota regionale che viene reperita, fino a concorrenza del relativo importo, mediante trattenuta sui trasferimenti della quota comunitaria e/o statale dovuta alla Regione interessata sulla base della medesima certificazione di spesa.

Per le finalità di cui all'art. 9, comma 6, del citato Decreto interministeriale 24 maggio 2012, le risorse di cui sopra versate all'entrata del bilancio dello stato sono riassegnate, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta fruito dai beneficiari.

ARTICOLO 6

Recupero dei crediti d'imposta indebitamente fruiti

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, l'Autorità di Gestione procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali di controllo, i relativi dati sono trasmessi alla Regione competente per il recupero.

Qualora gli importi recuperati si riferiscano a spese non ancora certificate alla Commissione europea, la Regione procede al versamento degli stessi all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo n. 3396 "Versamento in entrata di risorse nazionali e comunitarie da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 70/2011".

Laddove i crediti indebitamente fruiti si riferiscano a spese già certificate alla Commissione europea, in base al circuito finanziario indicato all'art. 5, la Regione provvede a detrarre il



La tua
Campania
cresce in
Europa

relativo importo dalla dichiarazione di spesa successiva del POR FSE e procede al loro recupero.

Articolo 7 ***Trattamento dei dati personali***

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente Accordo, sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal citato d.lgs. n. 196/2003, nell'ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere tra l'Agenzia e la Regione.

Art. 8 ***Modifiche e durata del Accordo***

Il presente Accordo ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'Agenzia delle Entrate.

La Regione Campania

L'Agenzia delle Entrate
